

Due pronunce ampliano gli strumenti di tutela contro chi guarda gratis lo sport via web

Pirateria on line, dai giudici nuovi strumenti per le tv

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

Pirateria on line: è lo sport, ed il calcio in particolare, la vittima prediletta da chi sfrutta il web per poter vedere a sbafo le partite delle squadre del cuore. Da pochi mesi però, è cambiato l'orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità degli internet provider, e la vita per i pirati si sta facendo più difficile. Secondo il Tribunale di Roma, in presenza di attività editoriale del provider, identificabile tra l'altro in attività di organizzazione e selezione dei contenuti

attraverso siti web, application per smartphone o altri device» commenta **Stefano Previti**, fondatore dello **Studio Previti**, protagonista a fianco di RTI in tutte le decisioni ricordate.

Identificati i soggetti coinvolti nell'attività illecita, spesso è risolutiva la richiesta di rimozione del materiale contestato attraverso una diffida o la compilazione di appositi form predisposti da taluni intermediari. Quando però tali strumenti non risultano efficaci - perché la rimozione è solo apparente - è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. «Nell'attività di contrasto alla pirateria potranno essere coinvolti non solo gli autori diretti dell'attività illecita se identificabili ma anche gli internet service provider. Molto rilevante è il ruolo dei fornitori di servizi di hosting e di connettività alla rete. Possono essere coinvolti tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono consapevolmente nella diffusione dei contenuti illeciti o nell'attività di sostentamento all'attività contraffattiva, come ad esempio gli inserzionisti pubblicitari» conclude Previti.

Gli fa eco **Giangiacomo Olivi**, partner di **Dla Piper**, se-



Stefano Previti

audiovisivi caricati anche dagli utenti, si applicano i principi della responsabilità codicistica. Per il Tribunale di Milano l'ISP che consente ai propri clienti di accedere ad un sito pirata che trasmette in diretta incontri calcistici oggetto di esclusiva di terzi deve immediatamente adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi di accedere ai suddetti siti.

Quella della tutela dei contenuti audiovisivi, soprattutto in occasione di eventi sportivi di grande seguito, torna di attualità. Basti pensare alla Champions League, alla Serie A, ai campionati Europei e alle prossime Olimpiadi. Che fare per ostacolare questo fenomeno?

«Si presuppone il monitoraggio costante della rete. Tanto sia allo scopo di identificare i portali attraverso cui vengono abusivamente diffusi i contenuti oggetto di privativa che al fine di analizzare le modalità di diffusione illecita delle opere da tutelare. Solo attraverso una conoscenza precisa dell'attività illecita è possibile identificare gli strumenti di tutela più idonei: penso alla pubblicazione di contenuti attraverso un social network che è attività ben diversa dal linking o dal downloading realizzato da siti che propongono contenuti esclusivamente contraffatti; altro ancora è lo streaming live di opere audiovisive realizzato



Giangiacomo Olivi

condo il quale «gli strumenti ci sono e possono essere piuttosto efficaci. Il nostro ordinamento prevede un sistema di tutela a doppio binario in tema di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, realizzato attraverso l'affiancamento e il coordinamento di una tutela giurisdizionale e di una tutela amministrativa affidata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Andrebbe rafforzata la prevenzione, ed i tempi per un procedimento dovrebbero essere ridotti ulteriormente, considerato anche che gli eventi sportivi generalmente perdono di appeal una volta esaurita la diretta. Certe tutele, se non sono immediate, finiscono per perdere ogni valore dissuasivo». Sulle recenti prese di posizione dei giudici milanesi e romani Olivi chiosa: «I recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare la sentenza *Rojadirecta*, aprono un nuovo capitolo

Le pronunce giudiziarie di Roma e Milano

Caso RTI c. BREAK (Tribunale Roma - Sez. Spec. Impresa - sentenza n. 8437/2016 del 27.4.2016, Pres. Dott. T. Marvasi)

I giudici romani chiariscono che in presenza di attività editoriale del provider - identificabile tra l'altro in attività di organizzazione e selezione dei contenuti audiovisivi caricati anche dagli utenti - «è evidente l'inapplicabilità in relazione a questa attività dell'art. 16 cit. [D. Lgs. n. 70/2003 ndr] ed invece la conseguente responsabilità in base alle norme comuni». Ciò in armonia con la giurisprudenza ormai consolidata italiana e comunitaria che ha delineato il ruolo attivo dell'ISP [laddove esista] «un pur minimo contributo all'editing del materiale sulla rete lesivo di interessi tutelati».

Caso Mediaset Premium c. Fastweb (Tribunale Milano - Sez. Spec. Impresa - ordinanza 13.1.2016, Dott.ssa P. Gandolfi)

Il giudice milanese ha ordinato all'ISP che consente ai propri clienti di accedere ad un sito pirata che trasmette in diretta incontri calcistici oggetto di esclusiva di terzi («*Rojadirecta*») «l'immediata adozione delle più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi, il nome di dominio [nella sua attuale formulazione ndr] e «di tutti gli altri siti con nome a dominio «*Rojadirecta*» indipendentemente dalla dichiarazione della registrazione» nonché degli indirizzi IP ad essi associati.



Massimo Tavella

per la tutela del diritto d'autore online, aprendo la strada alla possibilità di intervenire anche nei confronti di quei provider che nascondendosi dietro la maschera del «mero intermediario» veicolano contenuti di terzi in modo indisturbato e senza alcun investimento, pur utilizzando gli stessi per alimentare il proprio business pubblicitario, come un operatore televisivo tradizionale».

Un aspetto importante è il risarcimento del danno. «La giurisprudenza, e mi riferisco al giudizio sul quantum nella causa decisa a Milano tra RTI c. Yahoo! Italia, ha fatto sostanzialmente ricorso al criterio del prezzo del consenso, secondo le specifiche modalità di utilizzo poste in essere attraverso il revenue sharing dei ricavi derivanti dall'associazione di contenuti pubblicitari ai contenuti video veri e propri. Il prezzo del consenso tuttavia non esaurisce i profili risarcitori, poiché il danno per il titolare del diritto può essere superiore al valore economico del contenuto audiovisivo desumibile dal mercato. Ovviamente tale eventuale ulteriore danno deve essere provato» ricorda **Massimo Tavella**, fondatore di **Tavella**.

Per **Marco Tullio Giordano**, associate presso il dipartimento di diritto penale di **R&P Legal - Studio Associato** «è interessante notare che è la

prima volta che un tribunale italiano obbliga gli ISP ad attivarsi fattivamente per inibire ai propri utenti l'accesso ad una piattaforma pirata e ciò è sicuramente segno che si va sempre più nella direzione di coinvolgere attivamente gli intermediari del web nella lotta alla pirateria. Il Tribunale ha stabilito una penale di 30 mila euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento da parte dei singoli provider. La previsione di una sanzione che incida direttamente sulle casse delle compagnie darà sicuramente un impulso determinante ai fornitori di connettività nell'inasprire tutte le iniziative idonee a contrastare la pirateria sui contenuti a tutela di tutte le imprese editoriali italiane. Strumenti di questo genere possono però presentare problematiche attinenti alla compressione della libertà di



Marco Tullio Giordano

espressione degli utenti, posto che il blocco totale di un indirizzo IP potrebbe, di riflesso, interessare anche siti casualmente ospitati sugli stessi server di quelli illeciti, provocando una ingiustificata censura di contenuti che, diversamente, hanno una loro dignità e non ledono alcun diritto altrui.

Infine, per **Arturo Leone**, partner dello **Studio Legale Bird & Bird** «i provvedimenti del Tribunale di Roma hanno effettivamente segnato un

punto di discontinuità con la giurisprudenza precedente ritenendo sufficiente una diffida di rimozione all'hosting provider attivo dei contenuti al fine di far scattare il suo onere di attivazione in tal senso, senza



Arturo Leone

necessità dunque dell'indicazione della Url. Da ciò la sua responsabilità. Bisogna anche sottolineare che, nel caso di specie, si era riscontrata una protratta inerzia degli hosting provider nell'attivarsi, l'impostazione data dal Tribunale di Roma di fatto si traduce in un significativo onere per l'hosting provider che dovrebbe procedere, per essere esente da responsabilità, alla tempestiva bonifica dei propri siti non in modo mirato disabilitando una specifica Url, ma individuando esso di fatto i contenuti segnalati. Sicuramente si tratta di un principio che potrebbe appesantire il modus operandi degli hosting provider che per tali attività devono poter contare su investimenti tecnici economicamente significativi. Comunque è evidente che nel complesso sia i provvedimenti di Roma che quelli di Milano mirano a garantire nel modo più incisivo il *private enforcement* a fronte del fenomeno della pirateria on line fungendo anche da stimolo per il legislatore evitando un approccio *case by case*.